Repert. n. 267/2025 del 14/01/2025

Sentenza n. cronol. 22/2025 del 03/01/2025

RB Rimborsi Bancari



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI TERZA SEZIONE CIVILE

NELLA PERSONA DEL GIUDICE AVV. IMMACOLATA ROMANO HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Nella causa civile N. 60644/2022 R.G. avente ad oggetto: ACCERTAMENTO NEGATIVO

INA	
MAURIZIO (CF), ra	app.to e difeso
dall'avv. PIERLUIGI TELESE (c.f. TLSPLG73B08F839T)	con studio in
Ercolano (NA) alla via Panoramica, n. 60	ATTORE
E	
S.P.A. (CF) IN p.l.r.p.t. rapp.ta	a e difesa dall'

CONVENUTA

RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO

Maurizio conveniva in giudizio la S.p.A. in p.1.r.p.t..
Esponeva che in data 13.07.2016 stipulava il contratto di mutuo n. 4905 con la S.p.A., mediante cessione del quinto dello stipendio per un capitale lordo di € 52.680,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da € 439,00 ciascuna; che il capitale finanziato comprendeva i costi di erogazione del creditodi cui all'art. 2lettere c),d), e) delle "informazioni di base sul credito ai consumatori" per l'importo complessivo di € 5.673,36 (e cioè € 47,27 mensili per 61 mesi , € 2.883,95, quali costi maturati; € 47,27 per 59 mesi residui, € 2641,90, sottratti € 147,50, già rimborsati); che alla 61^ rata di rimborso l'attore estingueva il finanziamento per cui avrebbe dovuto ricevere il rimborso dell' importo complessivo di € 2.641,90; che la convenuta nulla corrispondeva. Pertanto, 'attore chiedeva la ripetizione di tale somma oltre interessi e spese di mediazione.

L'attore quantificava la domanda in € 2.641,90.

Radicatasi la lite si costituiva la convenuta contestando la domanda ed eccependo la non rimborsabilità dei costi UP FRONT, e di aver corrisposto la somma di € 147,50, ritenuta congrua.

Trattandosi di causa documentale all'udienza del 02.12.2024 la stessa veniva riservata a sentenza.

Preliminarmente si osserva che la domanda è ammissibile e procedibile risultando provate sia la legittimazione attiva che quella passiva delle parti in causa.

Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta.

Infatti, l'art.3 del DM .08.07.1992 specifica che, in caso di adempimento anticipato, il cliente debba versare il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento con la conseguenza che l'intermediario dovrà restituire, quando tutti gli oneri relativi al contratto sono stati pagati



Rimborsi Bancari

Repert. n. 267/2025 del 14/01/2025

anticipatamente, la relativa quota non maturata. Inoltre, ai sensi dell'art.1418

c.c. devono considerarsi nulle, per contrarietà a norme imperative, tutte quelle clausole contrattuali che stabiliscono la non rimborsabilità delle spese ed oneri corrisposti dal cliente in caso di estinzione anticipata di finanziamento, a prescindere dalla eventuale e specifica approvazione scritta ai sensi degli artt.1341 e 1342 cc (ABF Collegio di Napoli decisioni n.ri 1504/13 e 1328/13; Collegio di Roma decisione n.4806/2014). Per tali motivi, le predette clausole, anche se specificatamente approvate, non possono considerarsi valide. Inoltre, in mancanza di diversa indicazione contrattuale, la quantificazione degli importi da restituire all'istante va operata utilizzando un criterio di calcolo proporzionale alla durata residua del finanziamento, tenendo conto che possono essere rimborsate solo quelle componenti economiche soggette a maturazione nel corso del tempo; quindi per la determinazione concreta delle somme da retrocedere all'istante, si dovrà tener conto solo delle somme che sono il corrispettivo di prestazioni ancora non rese dalla finanziaria e che in virtù dell'anticipata estinzione del finanziamento non saranno più godute dall'attore. Infine, secondo il consolidato orientamento ABF, in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi di prestazioni già rese e quelle ancora da rendere, al fine di individuare la quota parte da rimborsare, dovrà considerarsi l'intero importo di ciascuna voce di costo. Daltronde la presente fattispecie è regolata dagli artt. 125 sexies e 121 co. 1 lett. "e" del T.U.B. dove viene stabilito in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, intentendosi per tale gli interessi e tutti gli altri costi, comprese le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle Pertanto, ritiene questo Giudice, che in applicazione del predetto Maurizio il diritto alla criterio deve essere riconosciuto al sig. ripetizione dell'importo complessivo richiesto di € 2.641,90, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

POM.

Il Giudice di Pace di Napoli, Avv. Immacolata Romano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MAURIZIO contro FINCONTINUO S.P.A. in p.l.r.p.t.:

- 1) Condanna S.P.A. in p.l.r.p.t. a rimborsare al Sig.

 Maurizio la somma di € 2.641,90, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 2) Condanna la S.P.A. in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese di giudizio che liquida ex D.M. 147/2022 in € 1.205,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge ed € 200,00 per spese, con attribuzione;
- 3) Sentenza esecutiva.Così deciso in Napoli il 02-01-2025

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace
Avv. Immacolata Romano

